



REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la LP 29 giugno 2000, n. 12. Autonomia delle scuole;

VISTO il C.C.P. del comparto scuola dell'8 ottobre 2008;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la LP del 4 settembre 2010, n. 11 Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano;

VISTA la DGP 4 luglio 2011, n. 1020 (modificata con DGP n. 164/2012 e 620/2020) Valutazione II ciclo;

VISTA la DGP 13 febbraio 2012, n. 210 Modifica del calendario provinciale;

VISTA la LP 13 luglio 2012, n. 13 Modifica di leggi provinciali nel settore scolastico;

VISTA la LP del 4 maggio 2020, n. 4 e l'allegato A della legge provinciale n. 4/2020, aggiornato con delibera n. 608 del 13.08.2020;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8; aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTE le Ordinanze SARS-CoV-2 del Presidente della provincia Autonoma di Bolzano;

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. XXX del XXX;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico Nazionale e dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

Gleichgestellt anerkannt
Dekret A.D. n. 120/17.1-11.07.02

Scuola Paritaria
Decreto D.R. n. 120/17.1-11.07.02

K. Wolf Str. 44 • 39012 Meran
Tel. 0473 20 30 11 • Fax 0473 22 26 04
<http://www.ritz.fpbz.it>
fp.ritz@schule.suedtirol.it
St.Nr. 91061030218 / MwSt. 02938960214



Via K. Wolf 44 • 39012 Merano
Tel. 0473 20 30 11 • Fax 0473 22 26 04
<http://www.ritz.fpbz.it>
fp.ritz@scuola.alto-adige.it
Cod.fisc. 91061030218 / P.IVA 02938960214

**DELIBERA**

l'approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI)

Art. 1

(Finalità, ambito di applicazione e informazione)

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) della Scuola Professionale Provinciale Alberghiera "Cesare Ritz".
2. Il Regolamento è redatto dal Collegio dei docenti tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto.
3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 fino al permanere delle esigenze correlate all'emergenza COVID-19 ed è pubblicato sul registro elettronico e sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2

(Premesse metodologiche, educative e formative)

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicuri le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Tale articolo integra l'obbligo da parte dei dirigenti scolastici, di "attivare" la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.
2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo *lockdown*, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, come quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, pratica sportiva ad alto livello.
5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per:
 - gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
 - la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
 - lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
 - il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale, visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
 - rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:



- attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
 - le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante;
- attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali:
 - l'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
 - la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
 - esercitazioni pratiche, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work.

Pertanto, le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

Art 3

(Modalità applicative della DDI)

1. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità di classe capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.

2. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.

3. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni provinciali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.

4. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione con gli insegnanti e tra tutte le allieve e gli allievi, sia in presenza, che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

5. All'inizio dell'anno scolastico la scuola propone attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.



Art 4

(Modalità di apprendimento e pratiche didattiche in DDI)

1. Il ruolo del docente è quello di accompagnare e sostenere l'apprendimento. La/il docente è chiamato a presentare il contenuto su cui intende lavorare, dandogli senso, narrandolo in prima persona, impegnandosi a ideare le forme migliori affinché gli studenti possano - partendo dalle proprie competenze - costruire significati e nuove conoscenze. Apprendere significa cambiare, strutturare nuovi modi di guardare alle cose e di agire.

Fare didattica a distanza richiede un impegno diverso e talvolta superiore a quello in presenza, che tenga in evidenza i seguenti aspetti:

- a. partecipazione
- b. scelte degli strumenti
- c. accessibilità
- d. definizione dell'obiettivo formativo
- e. modalità didattiche
- f. esposizioni *online*
- g. discussione *online*

a. Partecipazione

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di frequentare, la scuola ha il compito di non far perdere la continuità nelle relazioni e nei percorsi tra gli allievi e con la/il docente.

Le/i docenti raccolgono informazioni sulle dotazioni tecnologiche (collegamento Internet, strumenti digitali ecc.) delle famiglie, prima di iniziare la DDI. Le situazioni potrebbero essere molteplici: indisponibilità di una connessione ad Internet o disponibilità limitata di giga, mancanza di dispositivi adeguati, assenza di adeguata confidenza con le tecnologie da parte degli alunni. Conoscere le specificità della situazione, porta a compiere scelte diverse sia per quanto riguarda le tecnologie che i metodi di lavoro e le richieste nei confronti delle studentesse e degli studenti.

Avviare corsi online, soprattutto in condizioni di *lockdown*, è anche un modo per garantire che la comunità scolastica viva, comunichi e si senta partecipe.

Lavorare a distanza richiede una maggiore autonomia e autoregolazione e pertanto è necessario lavorare sulla motivazione e supportare il lavoro dello studente.

b. Scelta degli strumenti

Il Collegio docenti individua gli strumenti idonei per inserire le informazioni, per condividere file e risorse, per gestire le lezioni online o registrate, per far discutere e interagire i componenti della classe. L'art. 6 del presente Regolamento definisce gli strumenti in uso nell'Istituto.

c. Accessibilità

L'aspetto dell'accessibilità e dei contenuti riguarda non solo la qualità delle risorse che si caricano sul web, quanto anche le modalità di accesso agli stessi da parte degli utenti. In alcuni casi, gli studenti possono accedere esclusivamente tramite dispositivi mobili e con una connessione lenta, non di banda larga e quindi con una visualizzazione differente. In fase di creazione dei contenuti, va tenuto conto di questo importante aspetto e oltre a tenere presenti le linee guida dell'AGID, in linea di principio, si può cercare di creare contenuti "snelli" e che quindi risultino semplici da visualizzare da qualsiasi dispositivo. Particolare attenzione deve essere posta alla preparazione di materiali di supporto efficaci con font di grandezza leggibile, colori ben contrastati per evitare problemi di fruizione anche con gli studenti diversamente abili. Per la stessa ragione, si potrebbero preferire video brevi.

d. Definire l'obiettivo formativo

I docenti definiscono e chiariscono bene qual è l'obiettivo formativo atteso ovvero definiscono cosa ci si aspetta che gli studenti debbano aver acquisito al termine del loro lavoro. Nella didattica a distanza, più che in quella in presenza, è importante esplicitare con chiarezza gli obiettivi che si intendono raggiungere, dando indicazioni su quello che c'è da fare, le risorse da consultare, i lavori da svolgere e quali azioni gli studenti devono compiere per portare a termine il loro lavoro. L'esplicitazione dell'obiettivo è preferibile avvenga anche attraverso una breve comunicazione testuale. La consegna scritta risulta più efficace.



e. Modalità didattiche

Le modalità di lavoro online che l'Istituto adotta sono sia di didattica erogativa, sia di didattica interattiva. Si tratta di modalità che differenziano il lavoro anche a scuola, in presenza. Da una parte abbiamo la lezione frontale (o la classica spiegazione), dall'altra esperienze in cui gli studenti apprendono individualmente, o più spesso in gruppo, lavorando attorno a progetti, discutendo soluzioni, sperimentando. Qualsiasi modalità si decida di attuare, in particolare per quanto riguarda la didattica erogativa, è importante avere presente che la didattica a distanza richiede tempi diversi. La durata di una lezione videoregistrata potrà variare in base alla materia e al tipo di attività proposta. Le attività interattive online, viceversa, richiedono tempi distesi e un lavoro organizzativo adeguato. All'interno della piattaforma online potranno comunque convivere esperienze erogative e momenti di approfondimento interattivi.

f. Esposizioni online

Ogni nuovo argomento, prevede tipicamente una "spiegazione" da parte del docente. Può trattarsi di una breve introduzione o di una vera e propria lezione frontale nel corso della quale la/il docente illustra i contenuti.

Online questo può essere fatto in diretta (modalità sincrona) o attraverso registrazioni (modalità asincrona). Nel primo caso la/il docente può dare appuntamento ai propri allievi indicando uno degli strumenti che il Collegio dei docenti ha deciso di impiegare. Nel secondo caso, la/il docente mette a disposizione una propria comunicazione audio o video registrata. La diretta richiede che tutti siano connessi allo stesso tempo e che sia disponibile, per tutti, una buona ampiezza di banda. Il dialogo in diretta richiede, da parte dell'insegnante, capacità di moderazione e coordinamento *on-line*. La registrazione consente al docente un tempo maggiore per pensare all'organizzazione dei contenuti e richiede un'elevata precisione e chiarezza nell'eloquio. Le lezioni online, per essere efficaci devono essere brevi ed essere coerenti con il materiale di studio che verrà poi indicato. Tra i diversi strumenti utilizzabili nel corso della lezione *on-line*, la scelta deve essere subordinata alla competenza del docente e alla fruibilità da parte degli studenti.

g. Discussioni online

Il dialogo è un elemento irrinunciabile di ogni lezione, anche *on-line*. Si può discutere prima, durante o dopo la presentazione dei contenuti, ma il confronto è il perno su cui ruota l'intero processo di apprendimento ed è dunque un momento fondamentale di ogni esperienza scolastica. La/il docente, nel suo ruolo di "tutor online", svolge diverse funzioni di mediazione dei processi di apprendimento: moderare discussioni, intervenire sui contenuti, ricondurre il dibattito all'obiettivo.

Art 5

(La valutazione in DDI)

1. La valutazione, anche in DDI ha il fine di influire in modo positivo nella costruzione dei progetti di ogni singolo studente, favorendo l'acquisizione del senso di fiducia in sé. Si evidenzia come la valutazione, debba essere tempestiva, trasparente, chiara, con elevato valore formativo e orientativo. Deve contribuire al recupero delle lacune, all'autovalutazione ed essere stimolo alla formazione permanente.

a. Criteri ed azioni per valutazione degli apprendimenti

- i. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
- ii. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolti nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.
- iii. La valutazione rispetta quanto indicato nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.



- iv. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali viene effettuata sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

b. Valutazione formativa e feedback

Tra gli ingredienti più qualificanti della didattica vi sono la valutazione formativa e il *feedback*, processi dinamici e ricorsivi attraverso i quali lo studente, opportunamente sollecitato, esplicita il proprio stato di avanzamento e la/il docente interviene per regolare il percorso di insegnamento apprendimento. Si tratta di interventi che accompagnano tutto il processo, utili anche per la/il docente al fine di comprendere se la sua attività didattica è in linea con gli obiettivi formativi prefissati. La valutazione formativa deve essere gestita anche a distanza.

A distanza la valutazione formativa e il *feedback* richiedono azioni esplicite come:

- domande di verifica;
- quiz, assegnazione di piccoli compiti;
- prove pratiche
- autovalutazione (ad es., attraverso un test a scelta multipla con feedback correttivo).

c. Attività e compiti

- i. La formazione a distanza prevede, esattamente come il lavoro in aula, la possibilità che gli allievi svolgano delle attività per strutturare le proprie conoscenze e consolidare quanto hanno appreso.
- ii. In aggiunta alle numerose attività che possono essere fatte in rete (*e-tivities*), gli alunni continuano ad utilizzare i libri di testo e i quaderni per leggere, studiare e fare esercizi.
- iii. Per ogni compito vengono previste indicazioni chiare e, all'occasione viene fornito un *feedback* personalizzato, inoltre l'analisi dei compiti svolti può essere lo spunto per l'avvio delle nuove lezioni, rendendo così lo studente protagonista del percorso.
- iv. È fondamentale considerare che lavorare a distanza richiede, per gli studenti, maggiore autonomia e capacità di autoregolazione.

Art. 6

(Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo)

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:

- Il Registro elettronico Classeviva che fa parte della piattaforma Gruppo Spaggiari. Tra le varie funzionalità, il registro elettronico consente di gestire l'Agenda di classe, le valutazioni, le note, richiami e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni.
- La piattaforma G-Suite, fornita gratuitamente dalla scuola garantisce l'accesso agli applicativi di Google Suite for Education (Meet, Classroom, Drive, Moduli, Calendar, Gmail).

Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.

2. Nell'ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.

3. Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull'Agenda di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti.

4. L'insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso sulla Piattaforma Classroom come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona e asincrona.

**Art. 7***(Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico)*

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo *lockdown* o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti (minimo) di attività didattica sincrona.
2. In tal caso il carico settimanale di ciascuna materia per classe viene dimezzato, arrotondando per eccesso le ore dispari.
3. Tale riduzione del carico orario di lezioni è stabilita:
 - per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
 - per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da trascorrere al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in *smart working*.
4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.
5. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione di compiti, che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere tra l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.
6. Sarà cura dell'insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.
7. Le consegne relative alle AID asincrone saranno assegnate tramite l'agenda di Classeviva dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L'invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l'insegnante e il gruppo di studenti.

Art. 8*(Modalità di svolgimento delle attività sincrone)*

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe, programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando la piattaforma individuata dall'istituzione scolastica.
2. All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:



- accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente;
- in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;
- partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
- in apertura della videolezione, la videocamera deve essere attivata ed inquadrare la alunna o l'alunno stesso in primo piano, l'abbigliamento deve essere adeguato, l'ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo. Gli studenti devono essere provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività; Il/la docente deciderà se utile e opportuno tenere le videocamere accese o spente. La mancata osservanza delle disposizioni del/della docente sarà motivo di nota disciplinare.

Art. 9

(Modalità di svolgimento delle attività asincrone)

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale, coordinandosi con le colleghe e i colleghi del Consiglio di classe.
2. Gli insegnanti utilizzano la Google Suite come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. La piattaforma consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i *feedback* dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.
3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

Art. 10

(Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali)

1. La piattaforma in uso possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
2. Le credenziali istituzionali consegnate personalmente dalla scuola agli allievi sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e colloquiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
3. In particolare, è vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

**Art. 11**

(Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità)

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione dell'epidemia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione dell'epidemia COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, viene garantito l'apprendimento dei soggetti interessati sulla piattaforma G-Suite in modalità asincrona.

Art. 12

(Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità)

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico, coerente con il carico orario giornaliero previsto per le lezioni in presenza e con il contratto di lavoro vigente.

Art. 13

(Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali)

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, l'Istituzione scolastica prevede, per quanto consentito dalla propria dotazione, un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

Art. 14

(Aspetti riguardanti la privacy)

1. Gli insegnanti della scuola sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:
 - a) prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
 - b) sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e gli impegni riguardanti la DDI.